

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Indice generale

PREMESSA.....	2
DEFINIZIONI.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO.....	7
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	8
ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO.....	9
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO.....	12
ART. 7 – BASE D'ASTA.....	12
ART. 8 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	14
ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI.....	14
ART. 10 – ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	16
ART. 11 – MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	16
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	21
ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 15 - OBBLIGAZIONI DELL' APPALTATORE.....	21
ART. 16 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	23
ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO.....	23
ART. 18 – PENALI.....	23
ART. 19 – CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	24
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	27
ART. 21 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	27
ART. 22 - RISOLUZIONE.....	28
ART. 23 - RECESSO.....	29
ART. 24 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	30
ART. 25 - TRATTAMENTO DATI, DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE.....	30
ART. 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	32
ART. 27 – FORO COMPETENTE.....	32
ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.....	32
ART. 29 – NORME APPLICABILI.....	32

PREMESSA

La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea nel periodo 2014-2020 articolati nei seguenti macro-ambiti:

A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit, del Programmi di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera

B) Servizi di supporto giuridico specialistico in ambito appalti e aiuti di stato per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea nella programmazione 2014-2020.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

«Offerente o concorrente o proponente»: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;

«Amministrazione o Stazione Appaltante o Regione»: la Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale –Settore Audit Interno;

«Servizio»: complessivamente intesi, i servizi di Assistenza tecnica e Supporto giuridico specialistico oggetto del Contratto;

«Servizi di assistenza tecnica e di supporto giuridico»: i servizi, meglio descritti nel Capitolato;

«Bando»: il bando di gara di cui al presente servizio;

«Disciplinare di gara»: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;

“Capitolato””: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

“Appaltatore”: il soggetto aggiudicatario dell'appalto;

“Parti”: i soggetti stipulanti il contratto d'appalto;

«Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua;

«Contratto»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

«Direttore dell'Esecuzione o DEC»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione

competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;

«Posta Elettronica Certificata o PEC»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«Responsabile del Procedimento o R.U.P.»: l'esponente della Direzione Regionale cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

«Programmi di Cooperazione transfrontaliera o Programmi CTE»: Il Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg V – A) Italia – Svizzera 2014-20, codice intervento numero CCI 2014TC16RFCB035 approvato dalla Commissione Europea decisione del 09/12/2015 C (2015)9108 e il Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V-A ALCOTRA, CCI 2014TC16RFCB034, approvato dalla Commissione Europea con la decisione n. C (2015) 3707 del 28 maggio 2015 ;

«Programmi cofinanziati dall'Unione Europea nella programmazione 2014-2020»: POR Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020, POR Piemonte Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 , i Programmi CTE.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che abroga il Regolamento (CE) 1803/2006 del Consiglio: Si applica ai Programmi di Cooperazione salvo se diversamente disposto dal Regolamento (UE) n. 1299/2013 o salvo che le relative disposizioni siano unicamente applicabili all'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione". Il quadro generale delle norme in materia di ammissibilità della spesa applicabile a tutti i fondi SIE è stabilito dagli articoli da 65 a 71 del Regolamento
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006. Il Capo I del Regolamento (UE) n. 1301/2013 si applica ai Programmi di Cooperazione, salvo che diversamente disposto dal Regolamento (UE) n. 1299/2013 o salvo se le

relative disposizioni siano unicamente applicabili all'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione"

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. Definisce il campo di applicazione della Cooperazione Territoriale Europea con riferimento anche all'ammissibilità delle spese (Capo V del Regolamento, dall'articolo 18 all'articolo 20) e al controllo e alla gestione finanziaria
- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
- Il Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg V – A) Italia – Svizzera 2014-20, codice intervento numero CCI 2014TC16RFCB035 approvato dalla Commissione Europea decisione del 09/12/2015 C (2015)9108.
- Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 , Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi".

Questo elenco non è esaustivo ed è suscettibile di modifiche nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le premesse fanno parte integrale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento dei Servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea nel periodo 2014-2020 articolati nei seguenti macro-ambiti:

- A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit, del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020
- B) Servizi di supporto giuridico specialistico in ambito appalti e aiuti di stato per l'esercizio della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

Con la stipula del Contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le principali attività sulle quali dovrà intervenire l'azione di supporto dell'appaltatore riguarderanno i seguenti macro-ambiti:

- A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit, del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020 - Audit sulle operazioni
- B) Supporto giuridico specialistico in ambito appalti e aiuti di stato per l'esercizio della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea

A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit, del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020 - Audit sulle operazioni

Il Programma Operativo per la cooperazione transfrontaliera ITALIA – SVIZZERA identifica la Regione Lombardia quale Autorità Unica di Audit (AA) e, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento della Commissione Europea n. 1299/2013, prevede che l'Autorità Unica di Audit sia assistita da un Gruppo di Revisori, costituito da un responsabile per ogni amministrazione corresponsabile da parte italiana: per la Regione Piemonte il Settore Audit Interno. L'Autorità unica di Audit, coadiuvata dal Gruppo dei Revisori, assolve ai compiti previsti dagli artt. 123 e 127 del Reg. (CE) 1303/2013. I componenti del Gruppo dei Revisori sovrintendono, per quanto rientra nel territorio della propria Amministrazione, alle attività di audit svolte su un campione di operazioni adeguato, individuato dall'Autorità unica di audit, per la verifica delle spese dichiarate. Ciascun componente del Gruppo dei Revisori trasmette quindi le risultanze delle attività svolte all'Autorità unica.

Il Settore Audit Interno - Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale della Regione Piemonte, quindi, esegue apposite verifiche dirette ad accertare l'effettività, la correttezza e l'ammissibilità delle spese relative alle operazioni realizzate sul territorio piemontese nell'ambito del Programma. Tali verifiche riguardano un campione casuale e rappresentativo dell'universo delle operazioni del Programma.

Il Settore Audit Interno dovrà essere supportato nelle seguenti funzioni/linee di intervento:

A.1. Esecuzione delle verifiche, redazione dei rapporti di audit.

Le verifiche amministrativo-contabili e in loco, in precedenza pianificate e supportate da check list, sono svolte sul campione di operazioni individuato al fine di riscontrare la regolarità delle spese dichiarate. Si predispongono i verbali di controllo ed i rapporti di audit (provvisori e definitivi), eseguendo all'occorrenza adeguati approfondimenti tecnici e giuridici. Il rapporto di controllo (provvisorio e definitivo) rappresenta lo strumento principale per la comunicazione dei risultati dell'audit ed eventuali controdeduzioni formulate dal soggetto controllato possono dar luogo a modifiche o precisazioni del rapporto di controllo.

A.2. Gestione dei contraddittori con i Beneficiari e altre Autorità/Organismi

L'Autorità dovrà essere supportata, in caso di rilevazione di irregolarità, nella gestione di eventuali contraddittori con Beneficiari e altre Autorità/Organismi.

A.3. Esecuzione della quality review.

L'attività verte sul supporto nella predisposizione delle metodologie e degli strumenti per l'esecuzione della quality review, al fine di garantire la qualità ed il rispetto degli standard internazionali del lavoro di audit e dei documenti prodotti (check list, resoconti dei controlli, etc.).

A.4. Predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico, inserimento dei dati nel sistema informativo.

Il fascicolo documentale ed elettronico contiene la documentazione concernente l'operazione oggetto del controllo.

A.5. Altre:

Su indicazione dell'Amministrazione:

- partecipazione a riunioni in materia di audit e/o di appalti, aiuti di stato con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie;
- predisposizione delle documentazione tecnica da presentare nel corso di negoziati e/o di incontri.

Nel corso della precedente Programmazione 2017-2013 nell'ambito del programma oggetto di controllo da parte del Settore Audit Interno, sono stati effettuati complessivamente circa 121 audit sulle operazioni. Pertanto, i controlli riguarderanno un numero stimato di circa 18 operazioni/anno.

B) Supporto giuridico specialistico in ambito aiuti di stato e appalti per l'esercizio della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea

Il supporto è finalizzato alla verifica della corretta applicazione della normativa europea ed italiana sugli aiuti di stato, sulle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi e di affidamento di incarichi esterni formalizzati nell'ambito dei progetti dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea oggetto di controllo da parte dell'Autorità di Audit della Regione Piemonte: POR Piemonte FSE 2014-2020, POR Piemonte FESR 2014-2020, i Programmi CTE.

Le verifiche devono essere svolte a richiesta dell'AdA durante tutto il periodo di durata del contratto. Il servizio deve essere svolto in costante raccordo con gli uffici regionali, anche garantendo la partecipazione a riunioni periodiche. L'esperto deve tempestivamente segnalare, in corso d'opera o al termine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate. L'Autorità deve essere supportata, in caso di rilevazione di irregolarità, nella gestione di eventuali contraddittori con Beneficiari e altre Autorità/Organismi e, in generale, con la partecipazione a riunioni in materia di appalti, aiuti di stato con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie. L'esperto dovrà quindi garantire un affiancamento continuo al personale dell'Autorità coinvolto nei controlli anche al fine di permettere un accrescimento professionale dello stesso.

Nel corso della precedente Programmazione 2017-2013 nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea oggetto di controllo da parte del Settore Audit Interno, sono stati effettuati complessivamente circa 727 audit sulle operazioni così ripartiti:

- POR Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – 334 audit sulle operazioni
- POR Piemonte Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 – 272 audit sulle operazioni
- Programmi CTE - 121 audit sulle operazioni.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Per lo svolgimento delle Macro-attività A) e B) di cui all'art. 2 che precede, l'appaltatore deve redigere un Piano operativo annuale delle Attività.

Gli elementi di cui si compone il Piano sono:

1. il programma delle attività che si prevede di attuare nell'anno di riferimento, articolato per linee di intervento;
2. il Cronoprogramma di dettaglio relativo a ciascuna linea di intervento;
3. i nominativi delle figure professionali del Team di Lavoro coinvolte nello svolgimento di ciascuna linea di intervento e le modalità di coordinamento tra i componenti del Team di Lavoro, nonché le modalità di interazione con il Settore Audit interno, oltre che con il personale delle Amministrazioni partner;

4. la ripartizione delle giornate/uomo per ogni figura professionale e per ciascuna linea di intervento (per ciascuna figura professionale deve essere indicato il relativo nominativo);

5. i prodotti e i risultati attesi.

Il primo Piano operativo annuale delle Attività deve essere presentato al Settore Audit interno entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto; tale Piano è relativo all'arco temporale che va dalla data di avvio dell'esecuzione fino al termine dell'anno di riferimento.

I successivi Piani devono essere presentati entro il 30 di novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

Il Settore Audit interno, entro 15 giorni dal ricevimento del Piano, procede all'approvazione dello stesso, dopo averlo verificato nel suo contenuto, anche con riferimento a quanto proposto nell'offerta tecnica.

Eventuali modifiche o integrazioni al Piano approvato possono essere richieste dal Settore Audit Interno. In tal caso l'Aggiudicatario provvede a revisionare il Piano e a ritrasmetterlo al Settore entro 7 giorni dalla data di richiesta di modifica inoltrata dal Settore stesso.

L'Aggiudicatario deve garantire la partecipazione a:

1. riunioni periodiche di coordinamento generale presso la sede Settore Audit interno per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, l'illustrazione dell'avanzamento delle attività, i risultati raggiunti, le criticità rilevate, la proposta di interventi correttivi atti a garantire la qualità del servizio, nonché la pianificazione delle attività future. A tali riunioni è richiesta la partecipazione almeno del Coordinatore;

2. riunioni operative con il Settore Audit interno e/o con gli altri attori coinvolti nell'attuazione del Programma, funzionali allo svolgimento delle attività previste nel Piano operativo delle Attività e al trasferimento delle informazioni sulle attività condotte al personale del Settore Audit interno. A tali riunioni, che potranno svolgersi anche attraverso sistemi digitali di comunicazione on line, è richiesta la partecipazione di almeno un componente del Team di Lavoro, referente per le specifiche attività oggetto delle riunioni.

L'Aggiudicatario presenta **semestralmente** al Settore Audit Interno lo stato di attuazione dei lavori svolti, in rapporto a quanto previsto nel Piano operativo annuale delle Attività. L'obiettivo è dare evidenza dello stato di attuazione del Piano con specifico riferimento agli elementi elencati al precedente paragrafo e rendicontare le giornate/uomo svolte, gli audit e gli approfondimenti giuridici effettuati.

Per ognuna delle figure professionali impiegate in ciascuna linea di intervento/attività deve essere riportato l'elenco nominativo del personale impiegato. Gli Stati di attuazione semestrali devono essere consegnati al Settore Audit interno secondo la tempistica riportata nella tabella successiva:

Semestre di riferimento	Termine ultimo per la consegna
1° gennaio – 30 giugno (anno n)	15 luglio (anno n)

1° luglio – 31 dicembre (anno n) 15 gennaio (anno n+1)

ART. 4 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'Aggiudicatario dovrà garantire che tutte le azioni, come sopra articolate, siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia. Inoltre, l'Aggiudicatario s'impegna a realizzare le attività nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti comunitari e delle tempistiche indicate dall'Amministrazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in considerazione degli standard accettati a livello internazionale.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire un supporto nell'interpretazione delle disposizioni nazionali e comunitarie che attengono alle attività di audit.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

La natura del servizio richiede affiancamento e supporto specialistico da parte di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in materia di Assistenza Tecnica nell'ambito della cooperazione territoriale europea e dei fondi strutturali della Unione europea.

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare il proprio supporto specialistico per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti e meglio dettagliati nell'**Allegato A**, nel quale sono riportati i requisiti minimi che gli stessi devono possedere.

Le eventuali sostituzioni che l'Aggiudicatario effettuerà durante l'esecuzione del contratto dovranno essere concordate con l'Amministrazione. La sostituzione dovrà richiedere un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Appaltatore medesimo.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.

Ogni componente del Gruppo di lavoro dovrà possedere una conoscenza avanzata della lingua italiana (lingua ufficiale del Programma) sia parlata che scritta. Si precisa inoltre che i componenti del Gruppo di Lavoro, per lo svolgimento del servizio, potrebbero dover esaminare documentazione in lingua inglese, francese o tedesca.

Per la macro attività A)

Manager

Profilo

Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno nove anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Gli sono richieste inoltre:

- Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- Competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- Competenze su temi di program e risk management;
- Competenze su temi di Advisory strategico e in particolare relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- Garantisce la coerenza e l'allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l'interfaccia nei confronti dell'Amministrazione contraente;
- Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;
- Garantisce il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;
- Assicura il commitment delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro;
- Assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

Consulente senior

Profilo

Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sei anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Gli sono richieste inoltre:

- Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- Competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;

- Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- Competenze su temi di program e risk management;
- Competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione contraente;
- È in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

Consulente junior

Profilo

Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Gli sono richieste inoltre:

- Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- Competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- Competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- Produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

Per la macro attività B)

Consulente giuridico esperto in materia di applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato e sugli appalti.

Profilo

Laureato in materie giuridiche o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno cinque anni in questioni legali, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nell'ambito dell'applicazione della disciplina comunitaria e italiana sugli aiuti di stato e sugli appalti. Gli sono richieste inoltre:

- Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- Competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

Garantisce il supporto per gli aspetti legali relativi alla verifica della corretta applicazione della normativa europea ed italiana sugli aiuti di stato, sulle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi e di affidamento di incarichi esterni formalizzati nell'ambito dei progetti dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea oggetto di controllo da parte del settore Audit Interno della Regione Piemonte.

L'Appaltatore dovrà dare conferma scritta, rispetto a ciascun audit assegnato, dell'assenza di conflitto d'interesse rispetto all'operazione selezionata (ad esempio, rapporti professionali con l'AdG, l'AdC, i beneficiari finali e gli eventuali organismi intermedi, ecc.);

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha una durata massima di complessivi 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Amministrazione, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 24 (ventiquattro) mesi rispetto alla data naturale di scadenza e per il valore presunto di Euro 167.100,00 oltre I.V.A. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a

rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, l'Amministrazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione, per un importo massimo presunto di Euro 86.525,00 oltre I.V.A.

ART. 7 – BASE D'ASTA

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'Appalto, comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi e dell'eventuale proroga "tecnica", e' complessivamente e presuntivamente valutato per un importo totale di Euro 459.525,00 oltre I.V.A., così ripartito:

- € 208.875,00 oltre I.V.A importo stimato a base d'asta dell'appalto principale per una durata di 30 mesi;
- € 167.100,00 oltre I.V.A per l'eventuale affidamento di nuovi servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- € 83.550,00 oltre I.V.A. quale importo massimo per l'eventuale proroga del servizio.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei Piani annuali delle Attività di cui all'art. 3 del presente Capitolato, si stima un impegno globale, sui 30 mesi, per le due macro attività A) e B) come di seguito articolato.

Per la macro attività A)

si stima un impegno pari a 225 gg/uomo su trenta mesi basato sul numero medio stimato di audit/anno pari a 18 moltiplicato per il fabbisogno medio stimato di 5gg uomo/audit. Tale impegno, per un importo massimo stimato complessivo pari a € 133.875,00 oltre I.V.A. sui trenta mesi, è di seguito disaggregato per singola figura professionale attraverso il seguente mix standardizzato :

- manager 8% - 18 gg/uomo
- consulente senior 42%- 94,5 gg/uomo
- consulente junior 50% - 112,5 gg/uomo

Nel corso dello svolgimento delle attività potranno essere apportate variazioni al mix di impegno delle figure professionali sopra rappresentato, fermo restando un limite di

variabilità dei profili entro un range del $\pm 25\%$. In tal caso, l'Amministrazione e l'Aggiudicatario concorderanno e formalizzeranno nel proprio Piano annuale delle Attività, secondo le esigenze espresse dall'Amministrazione stessa, il mix delle figure professionali da utilizzare, sempre entro l'importo massimo del Contratto.

In relazione alla macro attività B), il servizio deve essere garantito per l'intera durata del contratto come dettagliato al precedente art. 2 per un importo massimo stimato complessivo pari a € 75.000,00 oltre I.V.A. sui trenta mesi.

Pertanto, il fabbisogno dell'Amministrazione per i servizi oggetto dell'appalto principale suddivise nelle due macro attività sono le seguenti:

- A) 225 gg/uomo secondo il mix indicato per un importo massimo stimato pari ad € 133.875,00 oltre I.V.A.. Il concorrente, pena esclusione, deve offrire un numero complessivo di gg/uomo non inferiore al valore totale richiesto;
- B) impegno per l'intera durata contrattuale di un esperto giuridico specialistico per un importo massimo stimato pari ad € 75.000,00 oltre IVA.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi ricompresi nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del presente capitolato.

Le suddette esigenze sono frutto di una stima determinata al meglio delle conoscenze attuali dell'Amministrazione e sono funzionali esclusivamente alla determinazione della migliore offerta; pertanto, esse non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi di lavoro ad intensità variabile in cui l'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto all'Amministrazione.

Si precisa che qualora nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

ART. 8 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice.

L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice. con l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel Bando di gara, e segnatamente:

Requisiti giuridici e di idoneità professionale

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1-2-3-4-5, del D.Lgs. n.50/2016;
2. iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di "pantouflage".

Capacità economica e finanziaria

Realizzazione nel triennio 2015-2017 di un fatturato complessivamente non inferiore a € 700.000,00 al netto dell'IVA risultante dal bilancio o estratto di bilancio o dichiarazioni IVA.

La previsione di un fatturato minimo quale requisito di accesso rappresenta una adeguata e ragionevole garanzia della capacità del soggetto prescelto di assicurare la continuità del servizio in coerenza con la durata del Programma.

Capacità tecnica e professionale

Realizzazione nel triennio 2015-2017 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero servizi di assistenza tecnica su fondi comunitari, per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 300.000,00 al netto dell'IVA. In caso di raggruppamento sono computati i servizi realizzati dalle diverse imprese.

I servizi che concorrono al predetto fatturato specifico dovranno essere sinteticamente descritti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, si rinvia alle specifiche disposizioni del disciplinare.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto aggiudicato tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecnica e professionale, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. Ciò detto, è stato individuato il predetto requisito di fatturato in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara.

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.

A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato in questione.

ART. 10 – ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica dovrà contenere:

- con riferimento alle singole attività e ai prodotti di cui all'art. 2, la declinazione delle modalità di realizzazione del servizio con l'indicazione delle fasi attraverso cui le singole attività saranno svolte, delle metodologie e degli strumenti che saranno adottati;

- con riferimento al gruppo di lavoro:

⌚ la composizione del gruppo di lavoro, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5 e nell'Allegato A, con l'evidenziazione delle competenze, delle qualifiche professionali e delle esperienze dei singoli componenti, da certificare attraverso Curricula che devono essere allegati all'offerta tecnica;

⌚ la descrizione del modello organizzativo del gruppo di lavoro, in particolare dei ruoli e delle responsabilità all'interno del team e in relazione al committente;

⌚ eventuali approfondimenti interdisciplinari.

L'Offerta tecnica dovrà consistere in un massimo di 30 pagine (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere "calibri", dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4 comprensive di eventuali tavole e grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel servizio. Dal computo sono esclusi i curricula.

ART. 11 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.

95 del D.Lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale (P_{TOT})	100

Il Punteggio Totale (PTOT-i) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT-i} = PT_i * PE_i$$

dove:

o PT_i = Punteggio Tecnico totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente "i";

o PE_i = Punteggio Economico totale attribuito all'Offerta economica del concorrente "i".

Criterio di attribuzione del punteggio tecnico

L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100):

OFFERTA TECNICA

MAX 70 PUNTI

così distribuiti:

a) Coerenza e completezza della proposta progettuale con le attività oggetto del servizio in relazione alle varie attività: max 40 punti

- ⌚ Audit sulle operazioni max 20 punti
- ⌚ Supporto giuridico max 20 punti

b) Modalità di raccordo e trasferimento know how: max 30 punti

- ⌚ Modalità di trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, sia in itinere sia in uscita dell'affidamento, in particolare in materia di applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato e sugli appalti. max 15 punti
- ⌚ Modalità di raccordo con la struttura di Regione anche con particolare riferimento agli approfondimenti interdisciplinari max 15 punti

Il punteggio sarà attribuito ai criteri qualitativi secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \text{coefficiente} \times \text{punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione}$$

Dove

Coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame
X = segno di moltiplicazione

I coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio e sub criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) Mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali sopra specificati da parte di ogni commissario;
- b) Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- c) Attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti applicabili dai commissari sono i seguenti:

- ⌚ Giudizio ottimo: coefficiente 1
- ⌚ Giudizio buono: coefficiente 0,80
- ⌚ Giudizio discreto: coefficiente 0,70
- ⌚ Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60
- ⌚ Giudizio non pienamente sufficiente: coefficiente 0,40
- ⌚ Giudizio scarso: coefficiente 0,20
- ⌚ Giudizio assolutamente insufficiente: coefficiente 0

I calcoli relativi all'attribuzione di tutti i punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Criterio di attribuzione del punteggio economico

max 30 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$p = (C \text{ min} / C \text{ off}) \times 30$$

dove:

C min = costo indicato dall'impresa che ha formulato l'offerta valida più bassa

C off = costo indicato dall'impresa in esame.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Appaltatore

medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Con la sottoscrizione del Contatto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e ss.mm.ii., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

L'Appaltatore inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura ;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

L'Appaltatore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara. Sulla fattura dovrà inoltre essere riportato il numero di CUP.

Le fatture, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovranno essere sottoposte al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e al RUP, al fine della verifica riguardante la corretta esecuzione del contratto.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- a) erogazione semestrale dei compensi fino alla percentuale dell' 80% del corrispettivo, con cadenza in rate posticipate e dietro presentazione di regolare fattura corredata della relazione semestrale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato e le giornate/persona effettivamente impiegate sino a quel momento;
- b) erogazione del 20% residuo, a saldo dell'importo contrattuale per la conclusione del servizio oggetto del presente capitolato come previsto dal Piano operativo, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti e le giornate/persona effettivamente impiegate.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di

diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 22.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con il soggetto Appaltatore mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
- d) l'offerta del soggetto Appaltatore, corredata di tutta la documentazione presentata;

Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il soggetto Appaltatore è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del Codice, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nomina un Direttore dell'esecuzione (D.E.C.), il quale svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Il DEC, congiuntamente al RUP, verifica la corretta esecuzione del contratto e fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

ART. 15 - OBBLIGAZIONI DELL' APPALTATORE

Sono a carico del Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L' Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L' Appaltatore si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'Appaltatore si impegna:

- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge

190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;

- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

ART. 16 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. L'Amministrazione farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate all'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione o dei soggetti da questa incaricati l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi Strutturali di Investimento Europei e in particolare dalle disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all' Appaltatore di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ART. 18 – PENALI

Il RUP, congiuntamente al DEC, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando all' Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

⌚ In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 4 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

⌚ Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: euro 500,00 per ogni modifica non autorizzata;

⌚ Svolgimento del servizio in difformità dal capitolato: euro 3.000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto a base di gara, salvo quanto successivamente riportato.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- a) in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati alla Regione Piemonte;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) avere quale beneficiaria la Regione Piemonte
- b) essere specificamente riferita alla gara dell'appalto in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;

i) recare la sottoscrizione del garante.

Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia è inoltre restituita a tutti i concorrenti nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non proceda ad alcuna aggiudicazione.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, prima della stipula del contratto, deve prestare, nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, un deposito cauzionale definitivo pari almeno al 10% dell'importo contrattuale. Ove il ribasso offerto dall'aggiudicatario sia superiore al 10%, la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti per ogni punto percentuale superiore al 20%. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. In particolare, devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, ossia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si applica quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento

del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell' Appaltatore all'istituto garante di una comunicazione della Regione, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Regione.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'Articolo 22.

ART. 21 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del Contratto, l' Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L' Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l' Appaltatore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

ART. 22 - RISOLUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art.108, commi 1 e 2, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'appaltatore – risolvere il contratto di appalto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto Appaltatore;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

j) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (art. 5, comma 2 lett. b);

k) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara , nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

l) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 de Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 23 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs.50/2016. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del RUP, di

apposita comunicazione via PEC, la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.

In applicazione dell'art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

ART. 24 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente capitolato. L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI, DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza nei confronti delle informazioni e dei dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio, e in nome proprio e in nome del personale impiegato a non divulgare e diffondere a terzi i documenti, ivi compresa la documentazione fotografica, le informazioni e le notizie rilevate.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento Europeo 679/2016 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano

considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, del D. Lgs n. 196/2003 e del disposto dall'art. 28 del Regolamento 2016/679 comma 3), dove sono descritti gli impegni previsti per il Responsabile del trattamento, la Giunta della Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nominerà con specifico atto l'Appaltatore quale "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". Il Responsabile del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare e far osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni previste nella nomina che sarà condizionata, per oggetto e durata, dal contratto in essere tra <Titolare> e <Fornitore> e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e degli obblighi contrattuali, si precisa che:

- i dati personali conferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Audit Interno.
- i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, connesse alla procedura di affidamento e alla successiva stipula del contratto e gestione dell'appalto;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Settore Audit Interno;
- i dati conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla

normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L' Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l' Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l' Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 22 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

IAi sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 – NORME APPLICABILI

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- . alle "Line guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016)

Il contratto stipulato con il soggetto Appaltatore è regolato dalla legge italiana.

Allegati:

- allegato A: Composizione minima e profili professionali del Team di lavoro.